

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo – Pescara - 8 ottobre 1998, n. 696.

*E' ammissibile l'accettazione della candidatura formalizzata in data successiva all'inizio della raccolta della sottoscrizione.*

*Omissis.*

Il sistema d'impugnazione voluto dal legislatore, che fa della proclamazione degli eletti (quali risultanti dal relativo verbale) l'atto conclusivo avente efficacia costitutiva della consultazione elettorale (C.S., V, 10/3/1998 n. 282), mira essenzialmente ad assicurare l'effettivo svolgimento delle operazioni elettorali fino alla votazione finale, evitando possibili interruzioni "in itinere", mediante azioni giudiziarie strumentali e dilatorie (C.S. Ad. Gen. 9/2/95 n. 11).

*Omissis.*

Poiché normativamente non è prevista alcuna ipotesi di nullità e la relativa indicazione si configura come una facoltà, la designazione (o meno) dei delegati e del loro numero (inferiore a due) non può costituire elemento essenziale sul piano della regolarità procedurale, trattandosi di un adempimento che è posto nell'interesse dei partiti o gruppi politici, se e in quanto interessati a seguire, a mezzo dei propri rappresentanti, le operazioni elettorali dei seggi e/o presso l'ufficio centrale.

È ammissibile la formalizzazione dell'accettazione della candidatura successivamente all'inizio delle operazioni di sottoscrizione ed intervenuta prima della materiale consegna della lista, poiché si configura come una ratifica con effetti *ex tunc* della propria designazione ed inoltre l'art. 32 del d.P.R. n. 570 del 1960 considera la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, come un documento da allegare alla lista sottoscritta; essa, pertanto, rappresenta un'attività distinta che può essere precedente, coeva o successiva alla singola sottoscrizione (nella specie il problema era superato anche dal dato obiettivo della identità tra candidati presentati nella lista sottoscritta dagli elettori e quelli accettanti).

*Omissis.*

Si censura, infine, il fatto che le sottoscrizioni (liste PDS e RC) siano state iniziate prima che tutte le candidature fossero state accettate e quindi "perfezionate".

Il problema, nella fattispecie, è invero superato dal dato obiettivo della identità tra candidati "presentati" (nella lista di sottoscrizione) e quelli "accettanti".

L'accettazione, formalizzata successivamente all'inizio delle operazioni di sottoscrizione ed intervenuta prima della materiale consegna della lista, va pertanto configurata come una "ratifica", con effetti "ex tunc", della propria designazione.

L'art. 32 del d.P.R. 570/1960, inoltre, considera "la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura", come un "documento" da allegare alla lista "sottoscritta", ed essa, pertanto, rappresenta un'attività distinta che può essere precedente, coeva o successiva alla singola sottoscrizione.

*Omissis.*